



Consiglio regionale della Calabria

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Proposta di legge

"DISPOSIZIONI PER SOSTENERE INIZIATIVE E PROGETTI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E INFORMAZIONE SESSUALE"

RELAZIONE

La presente proposta di legge, che si compone di sei articoli, si inserisce in un quadro normativo nazionale che tradizionalmente non riserva particolare attenzione al tema dell'educazione all'affettività e alla sessualità.

Si tratta di una carenza evidente, specie in relazione a quanto avviene in alcuni dei paesi europei più avanzati, (materia obbligatoria in Svezia dal 1955, in Germania dal 1968, in Francia dal 2001) desumibile dal complesso della normativa che disciplina la programmazione scolastica e l'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche, in cui non è riscontrabile una chiara indicazione che consenta di inserire tali argomenti, di primaria importanza per i nostri e le nostre giovani, all'interno delle materie curriculari.

Secondo un rapporto dell'UNESCO, su 25 paesi europei presi in esame solo 10 possono vantare un programma di *Comprehensive Sexuality Education (CSE)* curricolare a scuola e sull'argomento l'OMS ha da tempo prodotto delle linee guida "*International technical guidance on sexuality education*".

L'UNESCO sottolinea poi l'importanza del diritto all'educazione affettiva e sessuale non solo in quanto diritto alla salute, ma anche al fine di realizzare il pieno rispetto dei diritti umani e favorire l'uguaglianza di genere, essendo questi parte degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.

Il prestigioso *Journal of Adolescent Health* ha dato conto che nelle nazioni dove questo avviene si è assistito a un netto miglioramento della situazione.

Pertanto, nel rispetto del riparto di competenze legislative previste dalla Costituzione, la presente proposta di legge intende sostenere iniziative e progetti che possano garantire una corretta informazione sui temi dell'affettività e della sessualità agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e delle superiori: un'informazione che non si limiti a fornire nozioni di carattere anatomico e medico e informazioni sui servizi sanitari per la salute sessuale esistenti sul territorio, ma che si proponga altresì di offrire strumenti critici per affrontare gli stereotipi, di stimolare lo sviluppo di una sessualità libera e consapevole, di favorire una formazione aperta e rispettosa dell'identità e dell'orientamento sessuale di ciascun individuo **e di offrire ogni elemento utile a instaurare relazioni paritarie e rispettose, con l'obiettivo generale di prevenire discriminazioni, abusi e violenze.**

L'impianto della proposta di legge prevede che per la realizzazione dei progetti la regione attui interventi, nei limiti massimi delle risorse nazionali e dell'Unione europea disponibili e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, da assegnare non soltanto alle istituzioni scolastiche e agli istituti penitenziari minorili, ma anche ai consultori familiari, ai centri antiviolenza e agli organismi del terzo settore in possesso di comprovata competenza nel settore, valorizzando e potenziando le reti che mettono in collegamento istituzioni, associazioni e cittadinanza.

A tale fine è previsto che le modalità ed i criteri per il riparto delle risorse medesime vengano disciplinati con un apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.

Il medesimo provvedimento dovrà, altresì, stabilire i requisiti di professionalità degli organismi del terzo settore ai quali verrà affidata la gestione dei progetti.

RELAZIONE FINANZIARIA

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale. Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria utilizzabili sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali dell'Unione europea, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta spese in quanto definisce finalità e obiettivi della legge	//	//	//
2	Norma di carattere programmatico che consente di prevedere azioni della regione nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto elenca i soggetti beneficiari	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto disciplina le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti	//	//	//
5	Reca la norma di invarianza finanziaria	//	//	//
6	Non comporta spese in quanto prevede l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	//

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//

Art. 1 **(Finalità e obiettivi)**

1. La Regione, con la presente legge, valorizza e sostiene le attività delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare un progetto generale di sviluppo delle potenzialità e della personalità in ogni suo aspetto, assicurando a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze il diritto di ricevere una corretta informazione sessuale e un'educazione all'affettività, intese nei loro diversi aspetti inclusi quelli emozionali, biologici, culturali e giuridici.

2. L'informazione sessuale e l'educazione all'affettività hanno come obiettivo la trasmissione di conoscenze finalizzate allo sviluppo di una sessualità libera e consapevole e di comportamenti rispettosi della libertà sessuale e affettiva degli altri.

3. La Regione, con la presente legge, sostiene, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani, progetti ed iniziative formative nelle scuole che perseguono i seguenti obiettivi:

a) offrire ogni elemento utile a instaurare relazioni paritarie, improntate all'attenzione e al rispetto per i bisogni e le aspirazioni di ciascuno, al fine di prevenire discriminazioni, abusi e violenze sessuali;

b) fornire adeguate informazioni sugli strumenti giuridici presenti nel sistema italiano ed europeo, al fine di comprendere e prevenire le diverse forme di violenza sulle donne come definite ed individuate dalla Convenzione di Istanbul, quali, a titolo esemplificativo, violenza psicologica, atti persecutori, molestie sessuali, violenza fisica e sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata;

c) fornire elementi utili a comunicare con un linguaggio adeguato e rispettoso sui temi relativi alla sessualità e alle relazioni.

d) fornire informazioni di carattere anatomico-fisiologico e medico relative alla sfera sessuale degli individui;

e) offrire strumenti culturali e critici per affrontare e superare gli stereotipi e i pregiudizi relativi al genere, all'identità e all'orientamento sessuale delle persone;

f) stimolare lo sviluppo di una sessualità consapevole e responsabile, in particolare per quanto attiene ai metodi contraccettivi e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;

g) favorire una formazione aperta e rispettosa dell'identità e dell'orientamento sessuale di ciascun individuo;

h) fornire informazioni esaustive sull'esistenza e le modalità di accesso ai servizi di consulenza e ai servizi sanitari relativi alla salute sessuale e riproduttiva disponibili sul territorio valorizzando il ruolo e le competenze della rete dei consultori familiari;

Art. 2 **(Interventi)**

1. La Regione, nei limiti massimi delle risorse nazionali e dell'Unione europea disponibili e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene interventi e progetti volti alla valorizzazione della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori nel rispetto degli obiettivi indicati all'articolo 1, comma 3.

Art. 3 **(Soggetti beneficiari)**

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

- a) le istituzioni scolastiche singole o associate;
- b) gli istituti penitenziari minorili;
- c) i consultori familiari;
- d) i centri antiviolenza iscritti all'albo di cui all'art. 26 della l.r. 5 dicembre 2003, n. 23;
- 6) enti ed organismi del terzo settore che abbiano tra le proprie finalità statutarie quelle indicate all'articolo 1, comma 3.

Art. 4
(Modalità e criteri per l'erogazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 nonché i requisiti di professionalità e competenza degli enti e degli organismi del terzo settore ai fini dell'assegnazione delle risorse per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

F.to Domenico Bevacqua
F.to Ernesto Francesco Alecci
F.to Amalia Cecilia Bruni
F.to Francesco Antonio Iacucci
F.to Raffaele Mammoliti
F.to Giovanni Muraca